

IN BREVE n. 031-2014
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

PUBBLICO IMPIEGO - ACCORDO PER FUSIONE DEI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Firmato il 16/7/2014, tra Aran e Parti sindacali del Pubblico impiego, l'accordo per la fusione dei Fondi di Previdenza complementare Perseo e Sirio a partire dal 1° ottobre 2014, per la finalità dichiarata dalle stesse parti, di abbattere i costi di gestione e rendere l'adesione alla previdenza complementare più favorevole per i lavoratori pubblici.

AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVISO BONARIO: MANCATO PAGAMENTO PRIMA RATA

Domanda

Cosa succede se è saltato di un solo giorno il pagamento della prima rata relativa a un avviso bonario?

Risponde G.Mingione

Il mancato pagamento della prima rata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione (o anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva) fa perdere il beneficio della rateazione e l'importo dovuto (per imposte, interessi e sanzioni in misura piena), meno quanto già versato, è iscritto a ruolo. Nel caso di ritardato pagamento delle rate successive alla prima, si può evitare la decadenza dal beneficio della rateizzazione ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso. Tale possibilità non è invece prevista in caso di ritardato pagamento della prima rata. Se si decade dal beneficio della rateizzazione, è comunque possibile fruire della dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo e notificate con la cartella.

MEDICI - DIMINUITI I SINISTRI MA SEMPRE DIFFICOLTA' PER LA RC

Diminuito il numero delle denunce contro i medici e le strutture sanitarie: dai 33.700 sinistri nel 2010, si è passati nel 2012 a 31.200 (di cui 19.500 relativi a polizze stipulate dalle strutture sanitarie).

Rimangono però ancora serie difficoltà nella copertura assicurativa e si profilano aumenti tariffari per fronteggiare la continue perdite del ramo: per 100 euro incassati la Compagnie lamentano o temono di doverne pagare 173 di risarcimenti.

Cala del 4,3% la stima dei premi nelle strutture, ma cresce del 3,6% quella totale, segno anche di un aumento delle polizze dei singoli professionisti. In Toscana, Liguria, Puglia, Basilicata e Sicilia le compagnie escono di scena, sostituite da forme di autoassicurazione o non assicurazione. Nelle altre regioni prevale un sistema misto in cui si ricorre a una polizza soltanto per coprire i sinistri di importo alto.

Solo Valle d'Aosta e Bolzano si affidano ancora interamente al mercato assicurativo.

ETA' PENSIONABILE - CHIARIAMOCI LE IDEE

Il trattenimento in servizio sino al compimento del 70esimo anno di età (età massima pensionabile) con gli ovvi aumenti in relazione alle maggiori speranze di vita, come previsto dalla legge Fornero, costituisce una possibilità, ma non un diritto del lavoratore. Infatti chiavistelli assoluti sono i limiti specifici dei singoli ordinamenti: è ammessa la prosecuzione sino al compimento del 70esimo anno salvo i limiti ordinamentali dai rispettivi settori di appartenenza.

Il concetto viene ripreso con la sentenza della Corte di Appello di Roma numero 6413 del 2014.

PENSIONI DI REVERSIBILITA': COSTO o SPESA? mpe

Si legge che le pensioni di reversibilità «costano» ogni anno circa 40 miliardi di euro, il 2,5% del Pil.

Ma attenzione il contributo previdenziale versato dal lavoratore è finalizzato alla invalidità, alla vecchiaia, ai superstiti (IVS) e, pertanto, le pensioni di reversibilità sono un costo o una spesa dovuta conseguente una prestazione per la quale il lavoratore ha versato fior di contributi?

P.A. - ROTTAMAZIONE A 62 ANNI

Si legge su Sole 24 ore che un emendamento del relatore Emanuele Fiano (Pd) in Commissione Affari Costituzionale delle Camera ha introdotto per i dirigenti della pubblica amministrazione il pensionamento forzoso d'ufficio a 62 anni per "esigenze organizzative e senza recare pregiudizio ai servizi", cioè 4 anni prima dell'età pensionabile stabilita dalla Fornero.

Per magistrati la soglia rimane ancora 70 anni, per medici e universitari 65 anni (per questi ultimi e per i medici responsabili di strutture complesse si parla però con la quasi certezza di un limite a 68 anni); cancellata la possibilità del trattenimento di 2 anni oltre il limite ordinamentale.

Scivolamenti anche per pensioni anticipate con 42 anni e 3 mesi se uomini e 41 anni e 3 mesi se donne di contribuzione (cancellata la dizione "effettiva") anche prima del compimento dei 62 anni di età senza penalizzazioni.....

Ancora una volta si carica sulla previdenza la riorganizzazione e il risanamento aziendale ... poi non ci si lamenta che la previdenza è in crisi o che le pensioni creano grossi passivi!

Questa volta il paravento sarebbe la scusa della "staffetta generazionale" ...ma quanti giovani in realtà verranno poi assunti a fronte di quanti anziani rottamati (cancellando loro un diritto al lavoro)?

ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI PREVIDENZIALI SU COMPENSI MEDICI ESTERNI CONVENZIONATI CON L'INPS

L'Inps con messaggio numero 6182 del 21 luglio 2014 in accordo con l'ENPAM ha definito il trattamento previdenziale che trova applicazione nei confronti dei medici esterni componenti delle commissioni di verifica che operano per conto dell'Inps.

In particolare, la contribuzione è dovuta in via esclusiva all'ENPAM, anche nel caso in cui il medico esterno non sia titolare di partita Iva. L'Inps, pertanto, non effettuerà alcun adempimento di natura previdenziale sui compensi corrisposti ai professionisti in questione. Saranno gli interessati a dichiarare all'ENPAM i redditi percepiti e a corrispondere la relativa contribuzione (denuncia e contribuzione redditi quota B Fondo generale - vedi precedenti Brevia).

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 6182 del 21.07.2014 (documento 132)
Allegato Messaggio 6182 (documento 133)**

IL COMPUTER DA SOLO NON OBBLIGA AL CANONE da Sole 24 ore - risposta 2607

D - Una Snc artigiana ha ricevuto dalla Rai una lettera nella quale le viene richiesto il pagamento del canone tv.

La Snc possiede solo un personal computer, nessun televisore o radio.

L'impresa è tenuta al versamento del canone?

R - In termini generali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del Regio decreto 21 febbraio 1938, n. 246, il canone Rai è una tassa di possesso, il cui versamento spetta al possessore e/o detentore di apparecchi atti a ricevere segnali televisivi.

Con nota del 22 febbraio 2012 il ministero dello Sviluppo economico, Dipartimento per le Comunicazioni, ha però precisato cosa debba intendersi per «apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni», ribadendo che debbono ritenersi assoggettabili al canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall'antenna radiotelevisiva.

Ne consegue che i personal computer, anche collegati ad internet, non sono assoggettabili a canone se sono privi di tale sintonizzatore.

UN SOLO CONGEDO BIENNALE PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI da Sole 24 ore - risposta 2603

D - Il dirigente scolastico mi intima il rientro in servizio a seguito del rilievo della Ragioneria territoriale dello Stato, «considerato che il congedo per assistenza a portatore di handicap può essere fruito per un periodo massimo di due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa».

Grazie alla sentenza n.19 del 16 gennaio 2009 della Corte costituzionale, ho fruito del congedo per assistere mia madre e grazie alla sentenza n. 20 del 3 luglio 2013 fruisco del congedo per assistere mia suocera. La Cassazione ha affermato che il destinatario della tutela realizzata mediante le agevolazioni non è il lavoratore bensì il disabile. Quindi il congedo è legittimo.

R - In effetti, la lettura della disposizione (articolo 42, comma 5-bis del Dlgs n.151 /2001) induce a ritenere reiterabile il beneficio del congedo straordinario biennale qualora, come nel nostro caso, si sia di fronte ad un ampliamento ad hoc della platea dei soggetti aventi diritto (si vedano le sentenze della Corte Costituzionale citate) che ne consentirebbe la fruizione. Tuttavia, a smentire questa interpretazione, è intervenuta la circolare della Funzione pubblica (n.1 del 3 febbraio 2012) la quale

dice testualmente a proposito della durata del congedo: «... il congedo di cui all' articolo 42, commi 5-bis e seguenti, rappresenta una "species" nell'ambito del "genus" di congedo disciplinato dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 53/2000. Tale disposizione stabilisce che «i dipendenti di datori di lavoro pubblico o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni».

Pertanto il "contatore" complessivo a disposizione di ciascun dipendente è comunque quello di due anni nell'arco della vita lavorativa, a prescindere dalla causa specifica per cui il congedo è fruito.

Per quanto concerne la posizione della persona interessata, ella avrà diritto ad una residuale quota di congedo, sul presupposto della nuova posizione che la legittimerebbe in forza dell'inclusione nella platea degli aventi diritto assumibile a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 3 luglio 2013, n.20, esclusivamente se non avesse completato il biennio fruito in precedenza per la stessa ragione e non avesse fruito di permessi cx legge n.104/1992, ovvero di congedi per motivi familiare, in modo tale da completare la durata del biennio di congedo. Dello stesso tenore (ma con minore chiarezza) è anche la circolare Inps del 6 marzo 2012 ,n.32.

Una riflessione sul punto va fatta di fronte alla palese incapacità del legislatore a formulare disposizioni che consentano una univoca e chiara applicazione.

In epoca di sbandierata trasparenza, nonché di promesse semplificatorie dell'azione amministrativa, il cittadino avrebbe diritto ad un comportamento consono e conseguente da parte dello stesso legislatore, specie in materie tanto delicate e riguardanti l'espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, essenziale per il raggiungimento di un welfare sostenibili. Al riguardo, sarebbe stato sufficiente aggiungere alla disposizione contenuta nell'articolo 42 e seguenti il collegamento esplicito all' articolo 4 della legge 53/2000, come indicato nella circolare.

GOVERNO - PROROGATO L'INVIO DEL MOD. 770/2014



L'invio del Modello 770/2014 è prorogato al 19 settembre prossimo. Questa sarebbe la nuova scadenza concordata dal Ministero dell'Economia.

Ora si attende il decreto che darà attuazione alla proroga. ***Ma quando verrà emesso ?***

CONSENSO INFORMATO IN CHIRURGIA ESTETICA

La Chirurgia estetica non ha fini terapeutici, ma fini estetici per volontaria decisione e iniziativa del paziente che vuole raggiungere un determinato obiettivo.

L'opera del chirurgo non assurge, dunque, a mera prestazione di mezzi, ma ne deriva una prestazione professionale con garanzia del risultato.

L'opera del chirurgo in chirurgia estetica persegue infatti la finalità di un determinato risultato estetico come proposto al paziente.

Ne consegue l'importanza di una adeguata informazione nell'acquisizione del consenso, indispensabile presupposto per una condotta corretta del professionista.

L'informazione deve essere completa con le indicazioni delle tecniche di esecuzione e dei materiali da utilizzarsi nell'operazione. Vanno elencati anche e soprattutto i rischi e i benefici che ne possono derivare da eventuali e potenziali complicazioni ed esiti. Inoltre deve essere completa delle indicazioni che il paziente deve seguire nel postoperatorio e le condotte scorrette o i fattori estranei della professionalità del chirurgo che possono inficiare il risultato finale.

Solo dopo una adeguata, completa e compresa informazione il paziente può infatti decidere (consenso dell'avente diritto), in un bilanciamento dei rischi e dei benefici, se sottoporsi o meno a un intervento che non ha finalità per la salute, ma solo finalità esclusivamente estetiche.

E' bene anche specificare al paziente che la chirurgia non è una scienza esatta e non può essere quindi prognosticata a priori la percentuale di miglioramento del difetto da correggere e la entità e la durata del risultato, così come la qualità delle cicatrici residue e la eventuale costituzione di ematomi o sierosi, in quanto tali eventi dipendono non solo dalle tecniche chirurgiche impiegate, ma ancor più dalle risposte dell'organismo. Tali complicazioni possono essere trattate e a tal fine la possibilità di essere sottoposti a ulteriori cure del caso, eventualmente anche chirurgiche.

Quando ad un intervento di chirurgia estetica consegue un inestetismo più grave di quello che si mirava ad eliminare o ad attenuare, all'accertamento che di tale possibile esito il paziente non fosse stato compiutamente e scrupolosamente informato consegue ordinariamente la responsabilità del medico per il danno derivatone, quand'anche l'intervento sia stato correttamente eseguito. La particolarità del risultato perseguito dal paziente e la sua normale non declinabilità in termini di tutela della salute consentono infatti di presumere che il consenso non sarebbe stato prestato se l'informazione fosse stata offerta e rendono pertanto superfluo l'accertamento, invece necessario quando l'intervento sia volto alla tutela della salute e la stessa risulti pregiudicata da un intervento pur necessario e correttamente eseguito, sulle determinazioni cui il paziente sarebbe addivenuto se dei possibili rischi fosse stato informato. Dunque l'inadeguata raccolta del consenso informato comporta automaticamente la responsabilità civile del medico per gli esiti peggiorativi derivati dall'intervento, seppur eseguito con la dovuta perizia.

**IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE Sentenza 12830 del 6.06.2014
(documento 134)**

PENSIONI - SUGLI AUMENTI BLOCCATI DECIDERA' LA CONSULTA

da Messaggero del 29.07.2014

La Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Liguria ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di una disposizione della riforma Fornero che stabilisce il blocco della perequazione automatica (per gli anni 2012 e 2013) delle pensioni di importo superiore a tre volte il minimo Inps. Il giudice unico, Pietro Maltese ha così sospeso il giudizio e rimesso tutti gli atti alla Corte Costituzionale. A fare ricorso una pensionata ligure che chiedeva all'Inps un adeguamento della pensione per gli anni 2012 e 2013. La stessa ricorrente aveva posto alla Sezione la questione di legittimità costituzionale della legge che impone il blocco della perequazione automatica per le pensioni più alte.

La Sezione della Corte dei Conti ha ritenuto che tale disposizione *“mina il sistema di adeguamento di tali trattamenti pensionistici sganciandoli, per un tempo considerevole, dalle variazioni derivanti dal costo della vita”*.

In precedenza già la sezione Lavoro del Tribunale di Palermo ha rimesso alla Corte Costituzionale l'esame della questione di legittimità costituzionale delle norme volute dal Governo Monti nella parte in cui hanno decretato il blocco della perequazione automatica delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo Inps per il biennio 2012/2013. Le norme (fissate nel DL 201/2011) violerebbero ben sei articoli (2,3,23,36,38 e 53) della Carta fondamentale.

ANCORA: “DAGLI AGLI UNTORI !”

Riportiamo dal sito di Franco Abruzzo...

Ricordiamo che già in passato era stata avanzata un simile proposta...ma le proteste della Feder.S.P.eV. e di altre associazioni aveva bloccato la stortura...

Lettera di Giorgio Baroni: “Caro Franco Abruzzo, ti segnalo l’arrivo di nuovi soprusi per pensionati e affini, ovvero per gli odiati vecchi. Punitive le norme stradali in elaborazione alle Camere”. - Nestore Morosini: “Io 77enne capace di guidare qualsiasi tipo di auto”.

Caro Franco Abruzzo,

ti segnalo l’arrivo di nuovi soprusi per pensionati e affini, ovvero per gli odiati vecchi. Leggo ora sul notiziario di Google che stanno per essere varate nuove norme stradali, fra le quali il divieto per gli ultraottantenni di guidare auto al di sopra di una certa cilindrata (come i neopatentati) o in alcuni casi la limitazione di guida alle miniauto, quelle in sostanza che tempo fa si guidavano senza patente e che ora possono guidare anche i minorenni. E tutto questo anche per coloro che magari non hanno mai fatto un incidente in vita loro! E’ un evidente tentativo di emarginazione e di graduale soppressione. Chi oggi ha 80 anni o poco meno e si è comprato una macchina potente e sicura dovrà buttarla via? Per comprarsi una carissima e pericolosa miniauto? E chi abita in zone non servite dai bus che dovrà fare? Andare all’ospizio o far trasloco a oltre 80 anni? E’ un’infamia sulla quale ti invito a intervenire, contando anche sul mio appoggio. Grazie per le battaglie che conduci. Cordialmente, Giorgio Baroni - 27 luglio 2014 -

Nestore Morosini: “Io 77enne capace di guidare qualsiasi tipo di auto”.

Ciao Franco,

scrivo in merito alla lettera di Baroni. Il 31 ottobre compirò 77 anni. Sfido TUTTI i parlamentari italiani (deputati e senatori) a guidare qualsiasi tipo di auto, dalla Minicar alla Ferrari, su qualunque percorso da loro scelto. Perché penso che una legge debba essere giusta e cioè riguardare i cittadini in modo onesto e secondo attitudini precise. Ci sono ottantenni che guidano perfettamente e quarantenni che provocano disastri.

Cordialità, Nestore Morosini – 28 luglio 2014

PENSIONATI e INCARICHI PROFESSIONALI

Nel DL P.A. che modifica in parte l’art. 5 del DL 95/2012 continua il divieto a tutte la amministrazioni (senza alcuna eccezione) di dare incarichi di studio e consulenza ai pensionati, ma un emendamento chiarirebbe l’esclusione degli organi elettivi degli Ordini e Collegi professionali e delle giunte degli enti locali dal divieto di incarichi dirigenziali o direttivi del settore ai pensionati del pubblico e privato.

ESTOTE PARATI.....CASSE IN AIUTO DELLO STATO ! ? ! ?

Mentre si attende un chiarimento definitivo circa la configurazione giuridica della Casse professionali privatizzate nel 1994, ma recentemente entrate nell’elenco Istat delle pubbliche amministrazioni, una proposta a Montecitorio da parte di Lello Di Gioia, presidente della Bicamerale di controllo degli enti gestori di previdenza obbligatoria: investimenti infrastrutturali di lungo periodo, effettuati dalle Casse con finalità sociali, a favore di imprese contribuenti ai fondi, a sostegno di progetti pubblici o privati che favoriscono lo sviluppo dell’occupazione, della produttività e della valorizzazione del capitale umano nel territorio nazionale, a fronte di un

prelievo attenuato sui relativi rendimenti, ciò allo scopo di conciliare una migliore e più responsabile gestione delle somme contributive raccolte per le finalità previdenziali con investimenti nell'economia reale nazionale.

Cosa diranno i Presidenti delle Casse? Che ne pensano gli iscritti?

ENPAM - PENSIONI DI AGOSTO CON CONGUAGLIO FISCALE

Attenzione, per molti pensionati l'importo della pensione ENPAM di agosto potrebbe essere inferiore a quella dei mesi precedenti per i conguagli fiscali in base alle nuove aliquote impositive comunicate dal Casellario fiscale gestito dell'Inps.

L'ENPAM comunica che il conguaglio è stato applicato in unica soluzione alle pensioni che presentano un debito o un credito fino a 300 euro ovvero conguagli di importo superiore se il debito d'imposta non supera il 30% della pensione.

Per le pensioni con conguaglio particolarmente oneroso, l'ENPAM rateizzerà la trattenute in più mensilità a partire da settembre.

Inoltre, sulla pensione di agosto è stato applicato anche il conguaglio Irpef ai pensionati che hanno presentato il modello 730 ai Caf.

Eventuali verifiche dei cedolini possono essere fatte dagli interessati controllando gli stessi nella propria area riservata.

OBBLIGHI NORMATIVI PER PRESTAZIONI DI LAVORO NOTTURNO DI LAVORATORI CON CONTRATTO INTERMITTENTE

Con nota n. 13330/2014 del Ministero del lavoro sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito agli obblighi normativi a cui è sottoposto il datore di lavoro, circa la tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno dei lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente.

Con la citata nota sono stati richiesti dei chiarimenti sulla corretta applicazione della normativa vigente ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente ed impiegati durante il periodo notturno, inteso come "periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino".

In relazione alla normativa attuale, i lavoratori notturni devono essere sottoposti da parte del datore di lavoro almeno ogni due anni a controlli preventivi e periodici, "volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi". Tale obbligo sussiste anche nei confronti dei lavoratori intermittenti, nella misura in cui gli stessi possano considerarsi lavoratori notturni, secondo i seguenti due criteri:

- 1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
- 2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai CCNL oppure, in assenza di una disciplina collettiva, qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno (tale limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale).

Il primo criterio di definizione di lavoratore notturno implica l'esistenza di un rapporto di lavoro continuativo che mal si coniuga con le peculiarità stesse del lavoro intermittente. Pertanto, per poter ricondurre la prestazione del lavoratore intermittente nell'alveo del lavoro notturno è necessario riferirsi al secondo criterio e, quindi, considerando anche per il lavoratore intermittente a tempo

pieno un impegno notturno non inferiore agli 80 giorni lavorativi all'anno, con l'obbligo del datore di mettere in atto controlli preventivi prima della effettuazione della ottantesima giornata di prestazione notturna.

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN.LAVORO Nota n. 13330 del 22.07.2014
(documento 135)**

PROTESTA FEDER.S.P.eV. CONTRO ULTERIORI PENALIZZAZIONI SULLE PENSIONI

Comunicato stampa

“Bagno al mare?” attenzione che ti tagliano la pensione.

«Non si può abbassare la guardia neanche il 23 di luglio, soprattutto se sei in pensione» lo dichiara il Presidente Nazionale della Feder S.PeV. (Federazione Nazionale Pensionati sanitari e Vedove con oltre 20.000 dirigenti sanitari medici veterinari e farmacisti) Michele Poerio, che continua: «Si riaffaccia nell'ipotesi della Legge di stabilità la possibilità di una nuova penalizzazione delle supposte pensioni d'oro di 3.500-4.000 euro lordi mensili (2.200-2.700 euro netti al mese) supportate da adeguati versamenti contributivi a valore reale di una intera vita lavorativa. Quando vedremo i tagli dei vitalizi “rubati” dai politici (anche -come in passato- con un solo giorno di legislatura)? Quando vedremo reali tagli della politica?»

La Feder.S.P.eV. e la Confedir (Confederazione rappresentativa della Dirigenza pubblica italiana, cui la Feder.S.P.eV. aderisce)», continua il Presidente Poerio, «impugneranno, come già in passato, in ogni sede giurisdizionale tali demenziali decisioni ».

Cronache estive informano che i tecnici del Ministero dell'Economia stanno studiando un prelievo sulle pensioni oltre i 3.000 euro lordi mensili.

Dal 1° gennaio in virtù della legge 147/2013 esiste già il contributo così detto di solidarietà !....

SEMPLIFICAZIONE FISCALE

Si sbandiera il 730 precompilato, simbolo di “fisco amico”, ma attenzione: dove è previsto con la legge di stabilità 2014 l'invio del precompilato, Comuni in testa, vengono posti centomila difficoltà e si chiede la sospensione del provvedimento. Evviva....

L'attuale Direttore dell'Agenzia delle entrate ha dichiarato di aver perso un pomeriggio per capire che cosa doveva fare per pagare l'Imu della sua abitazione.

Se vai agli uffici tributi del Comune per chiarimenti per lo più ti senti dire di ripassare a settembre per avere istruzioni su cosa fare per calcolare la benedetta Tasi e relativa Imu.

Tanto viene sbandierato sulla semplificazione fiscale, ma mi pare che nella frenesia di nuove tasse il meccanismo per riuscire ad adempiere il dovere del buon contribuente sia sempre più complicato...vedi le varie trovate sulla mini Imu, Tasi, Tari e via dicendo.....Non solo si debbono pagare tasse a gogò, ma si deve anche diventare matti in calcoli, compilazione di moduli, ricerca dell'aliquote impositive con diverse fattispecie e comunicate all'ultimo momento e così via....quando invece la legge prevedrebbe il precompilato....e viene il dubbio forse gli stessi uffici non sanno come fare....

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Campionato italiano di calcio di serie A 2014
Data di emissione il 1 agosto 2014

